



# COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

**Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI AGNA -  
VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO AI SENSI  
DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008).**

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati nelle forme e nei modi di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

SCARABELLO GIANNICOLA	P
MAZZA ALBERTO	A
PIVA GIANLUCA	P
PEROSIN FABIO	P
PADOAN STEFANO	P
PASTORE GABRIELE	P
SGRINZATO TIZIANO	P
MARANGON ROBERTO	P
TESCARO MARIA CRISTINA	P
VETTORATO CLAUDIA	P
SALMISTRARO MARIOLINA	P
GOBBO CLAUDIO	P
MORETTO ALBERTO	A
BOETTO EMANUELE	P
ZANELLATO GIACOMO	P
BERTAZZO MASSIMO	P
POMETTO ANDREA	P

(Presenti n. 15, (A)ssenti n. 2

L'Assessore Esterno VETTORATO PIETRO è P alla seduta.

Partecipa alla seduta la Sig.ra D'ALESSANDRO DR.SSA EMANUELLA, Segretario Comunale.

Il Sig. SCARABELLO GIANNICOLA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.:

SGRINZATO TIZIANO

GOBBO CLAUDIO

BERTAZZO MASSIMO

Il presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

<p>N. <u>388</u> REG. PUBBL.</p> <p><b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> (art. 124 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Certifico lo sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno</p> <p><u>- 2 DIC 2010</u> all'Albo Pretorio dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>addi <u>- 2 DIC 2010</u></p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D'ALESSANDRO DR.SSA EMANUELLA</p>	<p>La presente copia è conforme all'originale</p> <p><u>- 2 DIC 2010</u></p> <p>Addi _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE D'ALESSANDRO DR.SSA EMANUELLA</p>	<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b> (art. 134 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio di questo Comune in data</p> <p><u>- 2 DIC 2010</u></p> <p>è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D. Lgs. 267/2000.</p> <p>Addi <u>28 DIC. 2010</u></p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D'ALESSANDRO DR.SSA EMANUELLA</p>
--	--	---



**PARERI resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to LAZZARIN LUCIANA

DELIBERA DI C.C. N. 43  
Seduta del 30-11-2010

**Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI AGNA -  
VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO AI SENSI  
DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008).**

E' all'esame la seguente **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** illustrata dal Sindaco Presidente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** i commi 27, 28 e 29 dell'art. 3, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che dispongono:

- che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 - Enti Locali compresi - non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al *comma 27*; che entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e quindi entro il 30 giugno 2009 le amministrazioni pubbliche debbano, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate;

**DATO ATTO CHE** il termine del 30/06/2009 per la ricognizione delle società partecipate, originariamente previsto dalla Legge Finanziaria 2008, è slittato a fine 2010 in sede di conversione del decreto legge n. 78/2009;

**RILEVATO CHE** la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

**CONSIDERATO** in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

**VISTO** il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

**CONSIDERATO CHE** ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001)

- Art. 114 "I Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione";

- Art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000):

- Art. 13 "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

**TENUTO CONTO** della modifica recentemente introdotta dall'art. 18 comma 4-octies del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (convertito in L. n. 2/2009), che ha espunto dal testo originario il riferimento anche alle partecipazioni indirette, con ciò indicando una volontà del legislatore di circoscrivere il vincolo di inerenza agli scopi istituzionali nei confronti delle sole società partecipate cd. "di primo livello" cioè quelle partecipate direttamente (anche in forma minoritaria), e non più, per esempio, nei confronti delle holding;

**ACCERTATO** che da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo ente sono al **31.12.2009**:

1) - Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto – ATTIVA S.p.A con sede in Bagnoli di Sopra , Piazza Martiri d'Ungheria, n. 1 - P.I: 00877590281 - C.F: 80009390289; partecipazione di € 690.000,00 pari al 3,197% del capitale sociale complessivo di € 21.580.188,00 – la società svolge attività necessarie per le finalità istituzionali dell'ente in quanto è stata incaricata di attività di progettazione in zona artigianale e della gestione delle stesse in attuazione della convenzione stipulata con l'ex COSECON s.p.a. (approvata con D.C.C. n. 29 del 27.11.1997 e sottoscritta in data 26.02.1998) successivamente trasformatasi in ATTIVA S.p.A, pertanto svolge attività istituzionale;

2) - Centro Veneto Servizi S.P.A. con sede in Monselice in Viale Tre Venezie n. 26 - C.F e P.I 00064780281; partecipazione di € 2.660.720,00 pari al 1,33% del capitale sociale complessivo di € 200.465.044,00 - la società è gestore del servizio idrico integrato (acqua e fognatura) pertanto svolge attività istituzionale;

3) - Progetto Salvaguardia Ambiente S.p.A con sede in Monselice (PD) in Via Umbria n. 18 - C.F: 00932840291 e P.I: 00054090287; partecipazione di € 133,00 pari al 0,0023% del capitale sociale complessivo di € 5.771.417,00 - la società non svolge alcuna attività istituzionale.

4) – Adige Servizi SRL con sede in Anguillara Veneta in Piazza A. De Gasperi, 7 – C.F. e P.I. 04298090285; partecipazione di € 3.319,00 pari al 22,06% del capitale sociale complessivo di € 15.046,00 – il Comune non ha esternalizzato alcun servizio e pertanto la società non svolge alcuna attività istituzionale.

**RILEVATO**, che delle Società suindicate, quelle numerate ai punti nn. 1 e 2 svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che per esse sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della L. 244/07 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie; mentre quelle numerate ai punti 3 e 4 ossia la società Progetto Salvaguardia Ambiente S.p.A con sede in Monselice (PD) e la società Adige Servizi SRL con sede in Anguillara Veneta (PD) non svolgono alcuna attività istituzionale e pertanto non hanno i requisiti di cui al comma 27, dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2007 ivi citata;

**RITENUTO OPPORTUNO** dare indirizzo alla Giunta Comunale e al Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante, di predisporre e sottoscrivere gli atti necessari alla cessazione della partecipazione nei tempi e nei modi dovuti;

**RAVVISATO** che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

**PRESO ATTO** della relazione illustrata del Sindaco;

**UDITI** gli interventi dei consiglieri presenti con riferimento al presente argomento e la risposta del Sindaco, come sintetizzati:

- Consigliere Zanellato G.: chiede se saranno recuperate le quote di partecipazione delle società da cui uscire;
- Sindaco: risponde che si spera che le quote si recupereranno;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. 267/2000, come sopra attestato;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. 267/2000;

**A SEGUITO** di votazione espressa per alzata di mano e chiusasi col seguente risultato accertato dagli scrutatori suindicati:

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| - consiglieri presenti e votanti: | N. 15 |
| - consiglieri astenuti:           | N. 0  |
| - voti favorevoli:                | N. 15 |
| - voti contrari:                  | N. 0  |

## **DELIBERA**

1. **Di dare atto** che, per le ragioni esposte in premessa, le società:
  - 1) Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto – Attiva S.p.A con sede in Bagnoli di Sopra (PD) Piazza Martiri d'Ungheria n. 1; P.I: 00877590281 - C.F: 80009390289;
  - 2) Centro Veneto Servizi S.P.A con sede in Monselice (PD) in Viale Tre Venezie n. 26; C.F e P.I: 00064780281;svolgono attività istituzionale e, pertanto, non operano in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27, della Legge Finanziaria per il 2008;
2. **Di autorizzare**, ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/07, il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie dirette quali risultano nel precedente punto 1. del deliberato;
3. **Di stabilire** che le società: Progetto Salvaguardia Ambiente S.p.A con sede in Monselice (PD) in Via Umbria n. 18; C.F: 00932840291 e P.I.:00054090287 e Adige Servizi SRL con sede in Anguillara Veneta in Piazza A. De Gasperi, 7 – C.F. e P.I. 04298090285 - per le ragioni espresse in premessa, non hanno i requisiti per il mantenimento della partecipazione societaria ai sensi di cui all'art. 3, commi 27 e 28 della L. n. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008;
4. **Di dare indirizzo** alla Giunta Comunale e al Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante, di predisporre e sottoscrivere gli atti necessari alla cessazione della partecipazione nei tempi e nei modi dovuti;
5. **Di rendere pubblica** la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune;
6. **Di trasmettere** la presente deliberazione alla Corte dei Conti in ottemperanza al dettato normativo.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to SCARABELLO DR. GIANNICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'ALESSANDRO DR.SSA EMANUELLA